

## Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - nota delle spese - Cass. n. 8824/2017

Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Determinazione globale - Legittimità - Esclusione - Adeguata motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della l.n. 794 del 1942.

Corto	di Cacca	oziono S	07 I	Sentenza	n 2221	ᄾᄾᆝᄉᄃ	/0//2017
	UI V. (155)	7 / II / II II - 1			11 00/4		/\/ <del>\</del>

\_\_\_\_\_

## Spese giudiziali

Corte

Cassazione

8824

2017